

KOLINPHARMA S.p.A.

**PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
APPROVATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 23 NOVEMBRE 2017**

1. Premessa

La presente procedura per le operazioni con parti correlate (di seguito la “**Procedura**”) disciplina la gestione delle operazioni con parti correlate effettuate da KOLINPHARMA S.p.A. (di seguito “**Kolinpharma**”, l’“**Emittente**” o la “**Società**”) direttamente o per il tramite di società controllate, ove esistenti, in seguito alla ammissione delle azioni della Società sull’AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**AIM Italia**”).

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Emittenti AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale adottato da Borsa Italiana S.p.A. (“**Borsa Italiana**”) (il “**Regolamento Emittenti**”), la Procedura è stata predisposta sulla base dell’art. 10 del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato ed integrato (il “**Regolamento 17221/2010**” o “**Regolamento Consob**”).

La Procedura contiene la disciplina applicabile a due categorie di operazioni con parti correlate: (i) le Operazioni di Maggiore Rilevanza (come *infra* definite) e ii) le Operazioni di Minore Rilevanza (come *infra* definite), prevedendo specifiche disposizioni in merito all’istruttoria e all’approvazione delle stesse.

La Procedura non si applica ad alcune categorie di operazioni con parti correlate (individuate all’articolo 2), tra cui le Operazioni di Importo Esiguo (come di seguito definite) e le deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo (ove costituito).

La Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 23 novembre 2017 ed entra in vigore a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sull’AIM Italia.

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Procedura viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni del Regolamento 17221/2010 (così come applicabile alla Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti).

Le eventuali modifiche che dovessero essere apportate al Regolamento 17221/2010 (così come applicabile alla Società in conformità a quanto previsto dal regolamento Emittenti) - in particolare con riferimento alla definizione di “Operazioni con Parti Correlate”, “Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate” e “Parti Correlate” – si intendono automaticamente incorporate nella presente Procedura e le disposizioni che ad esse fanno rinvio risultano modificate di conseguenza.

Articolo 1

Definizioni

1.1 I termini e le espressioni in maiuscolo, ove non diversamente specificato, hanno il significato qui di seguito previsto:

“**Amministratori Indipendenti**”: indica gli amministratori che sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, del TUF e degli eventuali ulteriori requisiti stabiliti da normative di settore eventualmente applicabili, in ragione dell’attività svolta dalla Società;

“Amministratori non Correlati”: indica gli amministratori della Società diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue parti correlate;

“Collegio Sindacale”: indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica;

“Comitato Parti Correlate” o **“Comitato”**: indica il comitato composto da tutti gli Amministratori Indipendenti di volta in volta in carica, fermo restando che – fintanto che nel Consiglio di Amministrazione della Società figuri un solo Amministratore Indipendente – il Comitato Parti Correlate si riterrà correttamente costituito anche con la presenza di quest’ultimo; laddove, per qualsivoglia ragione, il Comitato non possa essere costituito in ossequio a tali regole, si ricorrerà ai Presidi Equivalenti;

“Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard”: indica le condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard come definite nel Regolamento Consob di volta in volta vigente, ovvero le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre ad un determinato corrispettivo;

“Consiglio di Amministrazione”: indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica;

“Dirigenti con Responsabilità Strategiche”: indica i dirigenti con responsabilità strategiche come definiti nel Regolamento Consob di volta in volta vigente, ovvero i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente e indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della Società stessa.

“Disposizioni” indica le disposizioni in tema di parti correlate emanate da Borsa Italiana nel maggio 2012 per operazioni con Parti Correlate compiute da società emittenti azioni ammesse alla negoziazione sull’AIM Italia .

“Operazioni con Parti Correlate” o **“Operazioni”**: indica le operazioni con parti correlate disciplinate dal Regolamento Consob di volta in volta vigente, ad oggi coincidenti con qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Si considerano comunque incluse: le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate; ogni decisione relativa all’assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche; restano escluse dalla definizione di Operazioni con parti Correlate quelle operazioni rivolte indifferentemente a tutti i soci a parità di condizioni (quali a titolo esemplificativo le scissioni in senso stretto di tipo proporzionale e gli aumenti di capitale in opzione).

“Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di società controllate”: indica le Operazioni con Parti Correlate effettuate dalle società controllate dalla Società con Parti Correlate a quest’ultima e sottoposte al suo preventivo esame o approvazione, in forza delle disposizioni emanate nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento da parte della Società, di processi decisionali interni o delle deleghe conferite a esponenti aziendali della Società;

“Operazioni di Importo Esiguo”: indica le Operazioni con Parti Correlate il cui controvalore sia, per singola operazione, inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamila/00);

“Operazioni di Maggiore Rilevanza”: indica le “operazioni di maggiore rilevanza” come definite sulla base dei criteri indicati nell’Allegato 2 delle Disposizioni di volta in volta vigenti;

“Operazioni di Minore Rilevanza”: tutte le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo;

“Operazioni Ordinarie”: indica le “operazioni ordinarie” come definite nel Regolamento Consob di volta in volta vigente ad oggi coincidente con le operazioni che rientrano nell’ordinario esercizio dell’attività operativa e della connessa attività finanziaria.

“Organo Delegato”: indica l’Amministratore Delegato della Società o ciascuno degli amministratori cui il Consiglio di Amministrazione abbia delegato proprie attribuzioni ai sensi dell’art. 2381, comma 2, c.c.;

“Parti Correlate”: indica le “parti correlate” come definite nel Regolamento Consob di volta in volta applicabile, ovvero, ad oggi, il soggetto che, rispetto alla Società:

(a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone: (i) controlla la società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo; (ii) detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare un’influenza notevole su quest’ultima; (iii) esercita il controllo sulla società congiuntamente con altri soggetti;

(b) è una società collegata della Società;

(c) è una joint venture in cui la Società è una partecipante;

(d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della società o della sua controllante;

(e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);

(f) è un’entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l’influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;

(g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

Per la definizione delle nozioni di “controllo”, “controllo congiunto”, “influenza notevole”, “stretti familiari”, “società controllata”, “società collegata” e “joint venture” si rinvia al Regolamento Consob.

“Presidi Equivalenti”: indica i presidi indicati nell’articolo 8 della presente Procedura da adottarsi da parte della Società qualora – in relazione a una determinata Operazione con Parti Correlate – non sia possibile costituire il Comitato Parti Correlate secondo le relative regole di composizione;

“**Soci Non Correlati**”: indica i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diverso dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla Società.

“**Società Controllata**”: indica la “società controllata” come definita nel Regolamento Consob di volta in volta vigente, ossia, ad oggi, l’entità, anche senza personalità giuridica, controllata da un’altra entità.

“**Società Collegata**”: indica la “società collegata” come definita nel Regolamento Consob di volta in volta vigente, ossia, ad oggi, l’entità, anche senza personalità giuridica, in cui un socio eserciti un’influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto (alla cui definizione si rinvia al Regolamento Consob)

“**TUF**”: indica il decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria) e successive modificazioni.

Articolo 2 Esclusioni

2.1 La presente Procedura non si applica:

- a) alle deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo, *ex art. 2389*, comma 1, c.c., (ove nominato) e alle deliberazioni sulla remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, inclusa nell’importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori preventivamente determinato dall’Assemblea *ex art. 2389*, comma 3, c.c.;
- b) alle Operazioni di Importo Esiguo;
- c) ai piani di compenso basati su strumenti finanziari approvati dall’Assemblea e alle relative operazioni esecutive;
- d) alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, diverse da quelle di cui al precedente paragrafo a), nonché degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche a condizione che:
 - (i) sia stata adottata una politica di remunerazione;
 - (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;
 - (iii) sia stata sottoposta all’approvazione o al voto consultivo dell’Assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione; e
 - (iv) la remunerazione assegnata sia coerente a tale politica;
- e) alle Operazioni Ordinarie che siano concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard. Qualora le Operazioni Ordinarie superino i limiti dimensionali previsti per le Operazioni di Maggiore Rilevanza, la Società, ai sensi della disciplina ad essa applicabile in quanto emittente quotata sull’AIM Italia, avrà cura di specificare nella propria relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale quanto segue:
 - (i) l’approvazione dell’Operazione da parte dell’organo competente, ovvero, qualora l’organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale,

dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia stato concluso in base alla disciplina applicabile;

- (ii) la controparte, l'oggetto ed il corrispettivo delle Operazioni Ordinarie che hanno beneficiato della esclusione.
- f) alle deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale (*ex art.* 2402 c.c.);
 - g) alle Operazioni con Parti Correlate con o tra società controllate dalla Società, anche congiuntamente, nonché a quelle con società collegate, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'Operazione non vi siano interessi significativi di altre Parti Correlate della Società; gli interessi sono ritenuti tali dal Consiglio di Amministrazione della Società sulla base delle indicazioni fornite da Consob nella Comunicazione DEM/10078683 del 24 novembre 2010 (e nelle successive comunicazioni Consob) fermo restando che non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le Società Controllate o le Società Collegate e fermo restando che, in ogni caso, sussistono altri interessi significativi di altre Parti Correlate della Società (i) qualora uno o più amministratori o dirigenti con responsabilità strategiche della Società beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari o comunque su remunerazioni variabili dipendenti dai risultati conseguiti dalle Società Controllate o Società Collegate con le quali l'operazione è svolta e (ii) qualora il soggetto che, anche indirettamente, controlla la Società detiene nella Società Controllata o Società Collegata con cui l'operazione è svolta una partecipazione il cui peso effettivo è maggiore rispetto al peso effettivo della partecipazione detenuta dal medesimo soggetto nella Società, fermi restando gli obblighi di comunicazione periodici di cui all'art. 11 della presente procedura.
- 2.2.** Le esclusioni sopra indicate sono senza pregiudizio per gli obblighi di informazione al pubblico individuati nell'articolo 17 del Regolamento UE N. 596/2014
- 2.3** Le ipotesi di esclusione previste nel presente articolo 2 trovano applicazione anche alle Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di società controllate dalla Società di cui all'articolo 6 della Procedura.

Articolo 3

Approvazione delle Operazioni con Parti Correlate

- 3.1** La Società, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Emittenti dell'art. 10 del Regolamento 17221/2010, si avvale della facoltà di applicare alle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza la procedura stabilita per le Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza. Pertanto, la disciplina di cui al presente articolo si applicherà sia con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza sia con riferimento alle Operazioni di Minore Rilevanza.
- 3.2** L'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate è rimessa alla competenza dell'Organo Delegato, in conformità alle deleghe attribuite, ovvero del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea, se tali Operazioni ricadono in una tipologia di atti o negozi che, per legge, statuto o delibera consiliare, spettano alla loro rispettiva competenza.

Prima di effettuare qualsiasi operazione l'Organo Delegato verifica se la controparte risulti essere una Parte Correlata. Qualora ritenga che l'operazione sia con Parte Correlata, l'Organo delegato verifica:

- (a) se l'operazione rientra in uno dei casi di esclusione di cui al precedente articolo 2;
- (b) se l'operazione sia in attuazione di una delibera-quadro adottata ai sensi del successivo articolo
- (c) se l'operazione rientra fra le Operazioni di Maggiore Rilevanza o fra le Operazioni di Minore Rilevanza.

Qualora l'operazione non rientri in una delle ipotesi di cui sopra, l'Organo Delegato sottopone tempestivamente l'operazione all'attenzione del Comitato Parti Correlate.

In caso di dubbio sulla riconducibilità dell'operazione ad una delle ipotesi di cui all'articolo 3.2 (a) e (b) che precedono, l'Organo delegato sottoporrà la decisione sul punto al Comitato Parti Correlate. Il Comitato Parti Correlate si costituirà e deciderà circa la propria competenza e, nel caso di accertamento della stessa, procederà alla valutazione dell'Operazione con Parti Correlate.

Al fine di consentire al Comitato parti Correlate di rilasciare il parere motivato di cui al successivo capoverso, l'Organo Delegato fornirà con congruo anticipo al Comitato Parti Correlate informazioni complete ed adeguate in merito alla specifica Operazione con Parti Correlate. In particolare, tali informazioni dovranno riguardare almeno l'indicazione della Parte Correlata, la natura della correlazione, l'oggetto, il corrispettivo previsto e gli altri principali termini e condizioni dell'operazione, la tempistica prevista, le motivazioni sottostanti l'operazione, nonché gli eventuali rischi per la Società ed eventualmente per le sue controllate.

L'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate dovrà in ogni caso avvenire previo parere motivato non vincolante del Comitato Parti Correlate sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

- 3.3** Il Comitato Parti Correlate rilascia in tempo utile per la esecuzione e/o deliberazione delle Operazioni con Parti Correlate il relativo parere motivato, fornendo tempestivamente all'organo competente a deliberare o eseguire l'Operazione una adeguata informativa in merito alla istruttoria condotta al riguardo.
- 3.4** Qualora il Comitato Parti Correlate lo ritenga necessario od opportuno, potrà avvalersi della consulenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta – previa adeguata verifica della loro indipendenza – rispettando il limite di spesa del 2% (due per cento) dell'importo della Operazione con Parti Correlate.
- 3.5** Qualora l'operazione rientri nella competenza del Consiglio di Amministrazione, è trasmessa all'organo consiliare un'informativa completa e adeguata sulla Operazione che si intende realizzare, in tempo utile per consentire al Consiglio di Amministrazione una accurata valutazione della Operazione proposta e, comunque, almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della data della riunione consiliare. In ogni caso, l'informativa fornita dovrà contenere:

- l’indicazione delle caratteristiche generali della Operazione (in particolare dell’oggetto, delle motivazioni, del corrispettivo, della tempistica e della natura della correlazione, della controparte);
 - l’indicazione delle modalità di determinazione del corrispettivo e/o delle principali condizioni e termini suscettibili di generare obbligazioni in capo alla Società;
 - l’indicazione di eventuali interessi (per conto proprio o di terzi) di cui i componenti degli organi sociali siano portatori rispetto alla Operazione.
- 3.6** Il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione o dell’Assemblea che approva una Operazione con Parti Correlate dovrà indicare le motivazioni relative all’interesse della Società al compimento della stessa, nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle condizioni dell’Operazione. Qualora il Consiglio di Amministrazione o l’Assemblea ritenga di non condividere il parere del Comitato Parti Correlate, dovrà specificare le ragioni di tale non condivisione.
- 3.7** Qualora le condizioni della Operazione siano definite Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, la documentazione predisposta dovrà contenere elementi che diano riscontro di tale circostanza.
- 3.8** Restano di competenza del Consiglio di Amministrazione le delibere relative a Operazioni con Parti Correlate dell’Emittente e delle sue controllate nelle quali uno o più amministratori siano portatori di un interesse per conto proprio o di terzi, ovvero nelle quali l’Amministratore Delegato sia titolare di un interesse per conto proprio o di terzi e rispetti l’obbligo di astensione previsto dall’art. 2391 c.c.
- 3.9** La procedura prevista al presente articolo 3 si applica per l’approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, delle proposte di deliberazione di Operazioni con Parti Correlate da sottoporre all’Assemblea allorché tali Operazioni siano di competenza dell’Assemblea o debbano essere da questa autorizzate.
- 3.10** Qualora, in relazione a una Operazione di Maggiore Rilevanza, la proposta di deliberazione da sottoporre all’Assemblea sia approvata in presenza di un avviso contrario degli Amministratori Indipendenti, fermo quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 del codice civile, tale Operazione non potrà essere eseguita qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati, rappresentativi di una partecipazione pari almeno al 10% del capitale sociale, esprima voto contrario alla suddetta Operazione di Maggiore Rilevanza.

Articolo 4 **Approvazione delibere-quadro**

- 4.1** Il Consiglio di Amministrazione, laddove si renda opportuno fare riferimento ad una pluralità di operazioni omogenee a carattere ricorrente, può adottare delibere-quadro per categorie di operazioni da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione (le “**Delibere Quadro**”).
- 4.2** Le Delibere Quadro devono riferirsi a categorie di operazioni sufficientemente determinate, riportando (i) il numero massimo prevedibile delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento; (ii) l’ammontare massimo previsto, in Euro, del complesso delle operazioni oggetto della Delibera-Quadro e (iii) la motivazione delle condizioni previste. Le

deliberazioni inoltre indicano il loro termine di efficacia, che non può essere in nessun caso superiore ad un anno.

- 4.3** Alle Delibere Quadro si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 3 mentre alle singole Operazioni concluse in attuazione di una Delibera Quadro non si applicano le disposizioni di cui al citato articolo. Qualora sia prevedibile che l'ammontare massimo delle operazioni superi la soglia per la determinazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza di questa Procedura, la Società, in occasione dell'approvazione della Delibera-Quadro pubblicherà un documento informativo ai sensi dell'articolo 10 della presente Procedura.
- 4.4** L'Organo Delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione, almeno ogni tre mesi, sull'attuazione delle Delibere Quadro nel trimestre di riferimento. In particolare, l'Organo Delegato informa il Consiglio di Amministrazione sulle Operazioni concluse in attuazione delle Delibere Quadro, indicando per ciascuna:
- la controparte con cui l'Operazione è stata posta in essere;
 - una descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'Operazione;
 - le motivazioni e gli interessi dell'Operazione nonché gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario;
 - le modalità di determinazione delle condizioni economiche applicate e, ove rilevante, la comparazione agli standard di mercato.

[]

Articolo 5

Approvazione da parte dell'Assemblea delle Operazioni in casi di urgenza

- 5.1** Ove consentito dallo statuto, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, alle Operazioni con Parti Correlate che siano di competenza dell'Assemblea o debbano essere da questa autorizzate non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3.
- 5.2** Nei casi previsti dal comma che precede, l'organo che convoca l'Assemblea predispone una relazione recante una adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza e il Comitato Parti Correlate riferisce all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle suddette ragioni di urgenza. La relazione dell'organo che convoca l'Assemblea e le valutazioni del Comitato Parti Correlate sono messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nell'art. 26 del Regolamento Emittenti.
- 5.3** Qualora le valutazioni del Comitato Parti Correlate siano negative, l'Operazione con Parti Correlate non potrà essere compiuta qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti esprima voto contrario all'Operazione Parti Correlate, a condizione però che i Soci Non Correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.
- 5.4** Le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci non Correlati, sono messe a disposizione del pubblico,

con le modalità indicate nell'art. 26 del Regolamento Emittenti, entro il giorno successivo a quello in cui si è tenuta l'Assemblea.

Articolo 6

Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di società controllate

- 6.1** Le disposizioni di cui all'articolo 3 trovano altresì applicazione con riferimento alle Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di società controllate.
- 6.2** Successivamente all'autorizzazione o esame dell'organo competente della Società, l'Organo Delegato provvede a informare tempestivamente l'organo delegato della società controllata.
- 6.3** Successivamente all'approvazione della Operazione o al compimento della stessa da parte della società controllata, l'organo delegato della società controllata:
- fornisce tempestivamente all'Organo Delegato della Società le informazioni necessarie affinché la Società possa adempiere agli obblighi informativi prescritti dal Regolamento Emittenti e dalla presente Procedura;
 - predispone una specifica informativa per il primo Consiglio di Amministrazione utile della Società.
- 6.4** Fermo restando quanto previsto dal presente articolo 6, le società controllate sono comunque tenute a fornire tempestivamente all'Organo Delegato della Società le informazioni sulle Operazioni effettuate affinché la Società possa adempiere agli obblighi informativi prescritti dal Regolamento Emittenti.

Articolo 7

Comitato Parti Correlate

- 7.1** Il Comitato Parti Correlate si riunisce su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Nella richiesta può essere indicato un termine entro il quale il Comitato deve rilasciare il parere sull'Operazione con Parti Correlate esaminata.
- 7.2** I soggetti individuati quali componenti del Comitato sono tenuti a dichiarare tempestivamente la sussistenza di eventuali rapporti di correlazione in relazione alla specifica Operazione con Parti Correlate, per consentire l'applicazione dei Presidi Equivalenti, di cui al successivo articolo 8.
- 7.3** In caso di composizione collegiale del Comitato, le decisioni dello stesso possono tenersi anche per teleconferenza/audio conferenza o per procedura di consultazione scritta. Le riunioni nonché la procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non sono soggette a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun membro il diritto di partecipare alla decisione nonché adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto ed unanime da parte dei membri del Comitato.

Articolo 8

Presidi Equivalenti

- 8.1** Nel caso in cui uno o più membri del Comitato Parti Correlate risultino Parti Correlate rispetto ad una determinata operazione su cui il Comitato sia chiamato ad esprimersi e comunque in ogni caso in cui non sia possibile costituire un Comitato in composizione collegiale composto da tutti gli Amministratori Indipendenti, deve essere adottato, nell'ordine, uno dei seguenti presidi equivalenti:
- a) qualora uno dei membri del Comitato non possa essere considerato Amministratore non Correlato, il parere del Comitato è rilasciato a maggioranza da parte dei restanti Amministratori non Correlati del Comitato;
 - b) nel caso in cui il presidio di cui alla precedente lettera a) non possa trovare applicazione, il parere è rilasciato da un esperto indipendente individuato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

Articolo 9

Obblighi di tempestiva informazione al pubblico

- 9.1** Qualora una Operazione con Parti Correlate sia soggetta agli obblighi di informativa *price sensitive* di cui all'art. 17 del Regolamento UE n. 596/2014 e, pertanto, debba essere comunicata al mercato ai sensi della “*Procedura per la gestione e comunicazione delle Informazioni Privilegiate*” della Società, il comunicato da diffondere al pubblico dovrà includere:
- a) l'indicazione della controparte dell'Operazione con Parti Correlate ed una descrizione della natura della correlazione esistente;
 - b) la denominazione ovvero il nominativo della Parte Correlata;
 - c) l'indicazione dell'eventuale superamento delle soglie di rilevanza previste per le Operazioni di Maggiore Rilevanza ed indicazione dell'eventuale successiva pubblicazione del Documento Informativo (come in seguito definito);
 - d) l'indicazione della procedura seguita per l'approvazione della Operazione e se la stessa rientri tra le Operazioni escluse previste dall'articolo 2;
 - e) l'eventuale approvazione della Operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato per le Operazioni Parti Correlate.

Articolo 10

Obblighi informativi relativi alle Operazioni di Maggiore Rilevanza

- 10.1** Qualora venga approvata una Operazione di Maggiore Rilevanza, anche se posta in essere da parte di società controllate, il Consiglio di Amministrazione predispone un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 3 delle Disposizioni (il “**Documento Informativo**”).
- 10.2** Il Documento Informativo deve essere predisposto anche qualora, nel corso del medesimo esercizio, la Società concluda con una medesima Parte Correlata o con soggetti correlati a quest'ultima o alla Società, Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore

Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate secondo i criteri indicati nell'Allegato 2 delle Disposizioni. Ai fini della presente previsione rilevano anche le operazioni compiute da società controllate italiane o estere mentre non devono essere considerate le operazioni escluse di cui all'articolo 2 che precede.

- 10.3** Il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, e con le eventuali ulteriori modalità applicabili ai sensi dell'art. 26 del Regolamento Emittenti, entro i sette giorni successivi dall'approvazione dell'Operazione con Parti Correlate da parte dell'organo competente, ovvero qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile.
- 10.4** Nel rispetto del medesimo termine previsto per la pubblicazione del Documento Informativo, la Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al Documento Informativo medesimo ovvero sul proprio sito internet, gli eventuali pareri resi dal Comitato Parti Correlate o dagli esperti indipendenti eventualmente nominati.
- 10.5** Qualora l'approvazione della Operazione di Maggiore Rilevanza sia di competenza dell'Assemblea, il Documento Informativo è messo a disposizione entro i sette giorni successivi dalla approvazione della proposta da sottoporre all'Assemblea. Qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al Documento Informativo, la Società mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale e secondo le modalità di cui all'art. 26 del Regolamento Emittenti una nuova versione del Documento Informativo secondo tempistiche in grado di consentire ai soci una compiuta valutazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza.
- 10.6** Qualora il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato da un cumulo di Operazioni con Parti Correlate, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro i quindici giorni successivi dall'approvazione delle Operazione con Parti Correlate o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza. Tale Documento Informativo dovrà contenere informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le singole Operazioni considerate ai fini del cumulo. Qualora le Operazioni che determinano il superamento della soglia di rilevanza siano compiute da società controllate, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro i quindici giorni successivi dal momento in cui la Società ha avuto notizia dell'approvazione dell'Operazione o della conclusione del contratto che determina il superamento della soglia.

Articolo 11 **Informativa periodica**

- 11.1** L'Organo Delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno ogni 3 (tre) mesi sulle Operazioni con Parti Correlate effettuate nel trimestre di riferimento.
- 11.2** Il dettaglio delle singole Operazioni deve riportare almeno le seguenti informazioni:
- la controparte con cui ciascuna Operazione è stata posta in essere;

- una descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni di ciascuna Operazione;
- le motivazioni di ciascuna Operazione e gli interessi ad essa collegati nonché gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario.

11.3 Il Consiglio di Amministrazione della Società fornisce nella relazione intermedia sulla gestione semestrale e nella relazione sulla gestione annuale, informazioni su:

- le Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- le altre eventuali Operazioni con Parti Correlate concluse nel periodo di riferimento che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
- qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

11.4 Tali informazioni possono essere incluse nella documentazione finanziaria periodica anche mediante riferimento ai Documenti Informativi eventualmente pubblicati in occasione dell'approvazione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, riportando eventuali aggiornamenti significativi.

11.5 Qualora per qualsiasi motivo non sia stato trasmesso apposto comunicato stampa al mercato in ragione di Operazioni con Parti Correlate eseguite e/o approvate in presenza di parere negativo del Comitato Parti Correlate, deve essere messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto, del corrispettivo delle Operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento o sul sito internet della Società.

Articolo 12

Vigilanza sulla Procedura

12.1 Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità della Procedura ai principi indicati nelle Disposizioni e nel Regolamento 17221/2010, nonché sulla sua osservanza, e ne riferisce all'Assemblea ai sensi dell'art. 2429, comma 2, cod. civ..

Articolo 13

Modifiche – Entrata in vigore

13.1 La presente Procedura potrà essere modificata solo per iscritto e nel rispetto del procedimento indicato dall'art. 1, terzo comma delle Disposizioni.